

DEPOSITI FISCALI IVA, LE NOVITA' DAL 1° APRILE PER ASSolverE L'IVA ALL'ESTRAZIONE

Come già anticipato sul notiziario del mese di marzo anche dal 1° aprile 2017 rimane salva la possibilità di effettuare l'estrazione dei beni dal deposito fiscale Iva continuando ad applicare il reverse charge se il soggetto che effettua l'estrazione è lo stesso che aveva effettuato l'introduzione a seguito dell'immissione in libera pratica (importazione in regime 4500), avendo già presentato le dovute garanzie (e/o avendo titolo di esonero) in tale contesto. Si deve misurare, invece, con le nuove misure chi non rientra in tale situazione. Segnaliamo, al riguardo, che con la **R.M. 45/E del 7/4/2017** sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, a mezzo F24 Elide, dell'Iva all'estrazione per i casi in cui da aprile non è più possibile, applicare il reverse charge all'estrazione in forza delle novità introdotte nell'art. 50-bis, comma 6, del D.L. 331/93 dal D.L. 193/2016 (collegato alla legge di Bilancio 2017). Vediamo, in sintesi, di cosa si tratta.

Le operazioni detassate nei depositi Iva

L'istituto dei depositi Iva (che sono luoghi fisici autorizzati o istituzionali) contempla una serie di operazioni (B2B) che non sono soggette ad imposta (art. 50-bis comma 4 del D.L. 331/93)¹. In particolare, non è soggetta a Iva l'introduzione dei beni nei suddetti depositi (lettere a), b), c)) e pure l'estrazione dà origine ad operazioni detassate (non imponibili) se la successiva estrazione avviene a fronte di cessione intracomunitaria (lettera f) o di esportazione (lettere g). La norma agevola anche le cessioni di beni che rimangono custoditi nei depositi (lettera e) ed i servizi ivi prestati (lettera h).

Le novità dal 1° aprile 2017

Le novità introdotte dal D.L. 193/2016 ed in vigore dal 1° aprile 2017 si muovono sostanzialmente su due direttrici:

- 1) estensione della possibilità di detassare tutte le cessioni interne con introduzione nel deposito per qualsiasi bene (e non più solo quelli a quelli elencati nella tabella A-bis) sia verso operatori nazionali che esteri (vedi soppressione lettera d) e riformulazione lettera c); conferma in tal senso nella RM 4/E/2017);
- 2) riformulazione delle modalità di assolvimento dell'imposta per il caso dell'estrazione dei beni ai fini dell'utilizzo o commercializzazione in Italia (rimane invariata, invece, la disciplina di non assoggettamento per l'estrazione ai fini di esportazione o cessione intracomunitaria).

In merito a questo secondo tema (assolvimento all'estrazione interna), con una serie di provvedimenti e precisazioni è stato completato il quadro di riferimento relativo al riformulato comma 6 dell'art. 50-bis. La situazione aggiornata può essere così sintetizzata:

a) rimane confermato l'assolvimento con applicazione del reverse charge, tramite integrazione della relativa fattura, per l'estrazione di **beni oggetto di acquisto**

¹ Per eventuali approfondimenti si rinvia alla C.M. 12/E/2015 e al materiale disponibile (comprese i documenti citati in questo articolo) sul sito dell'Associazione all'indirizzo www.apindustria.vi.it > i nostri servizi > fiscale > approfondimenti > contabilità ed Iva > Depositi fiscali Iva art. 50-bis DL 331/93.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

intracomunitario; in tal caso la fattura va integrata con l'Iva e la variazione va registrata nel registro vendite entro 15 gg dall'estrazione (ma con imputazione alla data di estrazione) e in quello acquisti entro il mese successivo (rimane ferma l'originaria registrazione non soggetta e la relativa presentazione dell'Intra acquisti);

b1) rimane confermato l'assolvimento con applicazione del reverse charge, tramite autofattura art. 17 co.2, nel caso di **estrazione effettuata dal medesimo soggetto che aveva effettuato l'immissione in libera pratica (importazione in regime 4500)** presentando le garanzie richieste dal comma 4/b oppure aveva goduto dell'esonero dalle stesse perché certificato AEO o considerato solvibile ex art. 90 TULD (vedi art. 4 D.M. 23/2/2017 e Nota AD 38945/RU del 30/3/2017); rimangono ferme e modalità già precisate nel 2011 (ricordate anche nella RM 35/E/2017) per ottenere lo svicolo della garanzia;

b2) nel caso di **estrazione da parte di soggetto diverso** da colui che ha effettuato l'immissione di cui sopra rimane pure confermato l'assolvimento con autofattura ma esclusivamente in tali ipotesi:

(i) nel rispetto delle **condizioni di virtuosità** delineate dall'art. 3 del D.M. 23/2/2017 da certificare attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio (su modello approvato con Provv. AE del 24/3/2017), valida per l'interno anno solare, da consegnare al gestore del deposito per l'inoltro (da parte di quest'ultimo) entro 30 giorni alla Direzione regionale Ae (o Province autonome) competente tramite PEC oppure, in mancanza delle condizioni di virtuosità,

(ii) previa prestazione di una **garanzia** (in titoli di Stato, polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) della durata di 6 mesi dalla data di estrazione a favore del competente ufficio dell'AE (art. 2 co.4 D.M. 23/2/2017; Provv. Ae 28/3/2017); la polizza va consegnata alla Direzione provinciale dell'Ae competente in base al domicilio del soggetto che intende estrarre e in copia va consegnata anche al Gestore del deposito (Nota AD n. 28945/RU del 30/3/2017).

c) nei **casi diversi da quelli retro elencati** l'Iva all'estrazione va assolta, non più tramite il reverse charge "puro", bensì tramite versamento eseguito dal Gestore del deposito (solidalmente responsabile) in nome e per conto del soggetto passivo che estrae; a tal riguardo è previsto il **versamento tramite F24 Elide** (codici tributo dal 6301 a 6312) **entro il 16 del mese successivo** a quello di estrazione (senza possibilità di effettuare compensazioni con crediti) secondo le modalità fissate con la citata R.M. 45/E; in tal caso va comunque emessa (auto) fattura ai sensi dell'art. 17 comma 2 da annotare, però, non più nel registro vendite ma esclusivamente in quello acquisti ai fini della detrazione.

Infine, sempre dal 1° aprile, in alternativa al versamento di cui al punto c) è concessa la **possibilità**, ma solo per l'esportatore abituale, di utilizzare il plafond emettendo **dichiarazione d'intento** sul Gestore del deposito (ferma restando la preventiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate) secondo le modalità illustrate nella R.M. 35/E del 20/3/2017 e cioè emettendo dichiarazione per ogni singola estrazione indicando come "destinatario" il codice fiscale, la partita Iva e denominazione del suddetto Gestore e utilizzando esclusivamente il campo 1 ("una sola operazione per importo fino ad euro").

F.Z.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it